



Spett.le
I.V.A.S.S.
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Milano, 2 febbraio 2023

Spett.le Istituto,

come noto, il T.A.R. del Lazio, Sezione II-ter di Roma, con la sentenza n. 897 del 18 gennaio 2023, ha annullato l'art. 11, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 51 del 21 giugno 2022, contestualmente affermando il principio per cui *"la definizione di dette formalità, per contro, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell'eventuale azione di nullità da parte degli assicurati"*.

Ad avviso delle scriventi Rappresentanze, tale pronuncia non travolge tutti gli obblighi sanciti dall'art. 132-bis cod.ass.priv., ma è indubbio che la dichiarazione prevista al comma 4, attorno alla quale è ruotato il contenzioso giurisdizionale amministrativo, costituisca il momento culminante dell'attività di preventivazione disciplinata nel corpo della disposizione, e che, più nello specifico, essa sia un elemento caratterizzante delle complesse procedure informatiche che consentono l'accesso massivo a Preventlvass per l'estrazione dei preventivi di cui alla norma in discorso.

In questo contesto, a fronte di un'entrata in vigore del Regolamento 51 al prossimo 28 febbraio:

- codesto Istituto ha reso pubbliche le informazioni tecniche per l'interoperabilità con Preventlvass soltanto nella tarda serata del 23 dicembre 2022;
- codesto Istituto, con comunicazione, peraltro inviata solo alle Imprese, dello scorso 24 gennaio 2023, ha evidenziato che la Fase 4 della cosiddetta soluzione A2A Massiva sarà verosimilmente operativa dal 31 marzo 2023 e che, alla data odierna, né la Fase 2 né la Fase 3 della stessa soluzione A2A Massiva sono state avviate, con la conseguente impossibilità di effettuare i necessari test per avere certezza dell'efficacia e l'efficienza dei sistemi informatici delle Imprese nel dialogo con la piattaforma;
- il T.A.R. s'è pronunciato soltanto il 18 gennaio 2023, affermando il principio di cui sopra e pertanto rimettendo alla libera determinazione degli Operatori ogni decisione in merito alla forma ed alla sostanza della "dichiarazione" di cui all'art. 132-bis, comma 4, cod.ass.priv.

Dato il quadro che precede, ci appare estremamente improbabile se non impossibile che, nel breve lasso di tempo intercorrente sino al 28 febbraio 2023, Intermediari ed Imprese possano auspicabilmente in via consensuale individuare ed implementare le modalità per l'estrazione e la comunicazione dei preventivi ai Clienti, modalità comunque nei fatti impraticabile per gli intermediari operanti per più di un'Impresa.



Per i motivi di cui sopra, chiediamo che l'entrata in vigore delle superstiti disposizioni dell'art. 11 del Regolamento 51 debba essere congruamente postergata al fine di consentire agli Operatori del mercato di ovviare alle criticità di cui sopra, anche al fine di preservare l'integrità e l'equilibrio del mercato da abusivi ricorsi alle azioni di nullità di cui all'art. 132-bis, comma 4, cod.ass.priv.

Rinvio che, inoltre, potrebbe consentire quell'auspicato intervento del Legislatore nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria.

Confidiamo che codesto Istituto voglia positivamente valutare le esigenze qui riassunte e provvedere di conseguenza.

Gruppo Agenti Zurich
Il Presidente
Enrico Ulivieri

Unione Agenti Axa Italia
Il Presidente
Alessandro Lazzaro